

**Sentenza n. 902/2023 pubblicata il 3/11/2023**

**RG n. 2619/2022**

**TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. \_\_\_\_\_ ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel a causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2619/2022 promossa da:

XXXXX , C.F. XXXXX

assistito dal 'avv.xxxxxx; elettivamente domiciliato in VIA XXXXX

\*\*\*\*\*X, presso il difensore

nei confronti di

\*\*\*\*\*X , C.F. \*\*\*\*\*X;

assistito e difeso dal 'avv. xxxx e dal 'avv. Xxxxx ; elettivamente domiciliato, presso il difensore;

**OGGETTO: imposte comunali – canone unico patrimoniale**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23.6.23 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dal a legge n. 69 del 18/6/2009.

\* \* \* \* \*

1 - Infondata, e quindi da respingersi, la opposizione proposta dal xxx srl, con sede in xxxX ed in persona del l.r. p.t., avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. xxxx - rif. partita xx del 1.8.2022 emesso dal XXXXX srl ritualmente costituitasi) per conto del Comune di \*\*\*\*\*X (rimasto contumace) relativo all'anno 2021 a titolo di Canone Unico Patrimoniale (in seguito, CUP) ai sensi dei commi 816 e segg. L. 160/2019 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020).

2 - Va preliminarmente affermata, a fronte del 'eccezione -da respingersi- sollevata da parte convenuta, la giurisdizione del giudice ordinario nel e controversie aventi ad oggetto l'illegittimità del 'avviso di pagamento per somme dovute a titolo di canone, in quanto trattasi di atti contenenti la quantificazione di mere pretese patrimoniali della Pubblica Amministrazione, privi di qualsiasi valenza provvedimentoale, anche in applicazione del 'art. 133 lett. b) c.p.a., che esclude dalla giurisdizione esclusiva amministrativa in tema di beni pubblici le controversie relative ad indennità, canoni e altri corrispettivi.

2.1 - Ciò, coerentemente con l'orientamento espresso in sede di legittimità per il quale "le controversie relative ai canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l'obbligo di pagamento di un canone per l'utilizzazione del suolo pubblico non ha natura tributaria" (Cfr. Cass. n. 2552/2018; Cass. n. 21950/2015; Cass. n. 28161/2008); inoltre -da leggersi a contrario per quanto di rilevanza nella fattispecie in esame- "la cognizione dell'impugnazione della delibera che ha determinato i criteri generali dell'entità dei canoni concessori c.d. convenzionali (...) non rientra nella giurisdizione ordinaria, ma in quella amministrativa, non concernendo la mera debenza del canone, dell'indennità o del corrispettivo" (oggetto invece del presente giudizio) "ma i presupposti generali della quantificazione del canone approvati con un atto generale amministrativo" (Cass. S.U. 18/09/2017, n.21545).

3 - Va anche respinta l'eccezione relativa alla sussistenza in capo alla srl xxx del potere di accertamento e riscossione del CUP: la opposta ha prodotto in atti (all. 1 e 4) la Delibera 1.1.21 di affidamento del servizio (tra gli altri) del CUP, corredata del relativo contratto in data 24.6.21.

4 - Incontestata la condotta di esibizione pubblicitaria sottesa al richiesto canone, come anche l'importo in accertamento.

5 - Viene invece contestata dall'opponente, piuttosto farraginosamente, la legittimazione del Comune per essere state apposte le installazioni pubblicitarie in questione su strada di proprietà della Provincia di Macerata o dell'ANAS, ed in alcuni casi anche al di fuori dell'area urbana: tale che gli unici soggetti legittimati alla richiesta relativa all'uso di suolo pubblico sono (solo) i proprietari della strada; e rappresenta anche l'opponente che in caso di diversa interpretazione (tale cioè da legittimare sia il proprietario della strada che l'Ente territoriale entro il quale viene posta la installazione pubblicitaria) si cadrebbe nella duplicazione del canone, effetto contrario alla ratio legis evidente fin dalla denominazione di "unico" data al canone in contestazione.

6 - Infondate entrambe le deduzioni.

6.1 - Ben vero che la richiamata disciplina legislativa (L. 160/2019, Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020) ha inteso sostituire le varie imposte / canoni relativi alla pubblicità fissa (ICP, CIMP, COSAP, TOSAP, canone di autorizzazione di cui all'art. 127 CdS) con un unico canone cui ha attribuito qualifica di "patrimoniale", ma ha anche espressamente previsto al comma 817 che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe": evidente quindi che ciascuno degli Enti che in precedenza riceveva "canoni e tributi" sostituiti dal CUP deve continuare a ricevere i medesimi importi, fatta salva la modifica delle tariffe.

E cioè, se in precedenza l'installazione pubblicitaria era assoggettata a diversi tributi o canoni in favore di diverse amministrazioni (Enti), il plurimo assoggettamento non muta, ma a mutare è esclusivamente la istituzione di un unico canone che includa tutti quelli dovuti al singolo Ente. Tanto che nel Regolamento adottato dal Comune per l'applicazione del CUP, allegato dal ricorrente che ne chiede la disapplicazione perché in tesi contrario alla disciplina legislativa, vengono previste tariffe per le diverse ipotesi della concessione di spazi comunali, delle esposizioni pubblicitarie, delle esposizioni pubblicitarie abusive, della fornitura di servizi di pubblica utilità ed anche i casi di esclusione dall'assoggettamento al canone (artt. 25 e segg.).

6.2 - In tal senso, quindi, infondata anche la doglianza sulla duplicazione del CUP, sul principio che l'utilizzatore sarà comunque tenuto al pagamento di somma complessiva non inferiore a quella in precedenza versata in adempimento di tutti i tributi e canoni sostituiti dal CUP, al fine di assicurare la invarianza di bilancio dell'Ente destinatario.

6.3 - E, conformemente alla motivazione appena resa, va sanzionata di perfetta irrilevanza tutta la trattazione che l'opponente esplicita sulla natura delle strade sulla quali si affaccia la istallazione pubblicitaria: si discute infatti nella specie solo di quella che prima della novella prendeva il nome di imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e non anche delle altre che riguardano invece l'occupazione di suolo pubblico; di quella cioè che il comma 819, lettera b), L. 160/2019, descrive come "... la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato".

6.4 - La regola stabilita dal comma 820, stessa normativa, secondo la quale "...L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma" vale evidentemente nel solo caso in cui entrambi i canoni siano dovuti al medesimo Ente, altrimenti entrando la norma in contrasto interno insanabile con la previsione del a invarianza di bilancio.

7 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

### PQM

Il Tribunale di Macerata, pronunciando nella contumacia del Comune di \*\*\*\*\*X, RESPINGE l'opposizione proposta dal a srl \*\*\*\*\*X avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. xxx - rif. partita xxx del 1.8.2022 emesso dal a srl XXXXXX per conto del \*\*\*\*\*X relativo all'anno 2021; CONDANNA l'opponente al pagamento del e spese di lite, e liquida quelle in favore del a costituita società in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Macerata, 3 novembre 2023.

Il Giudice

dr. L\*\*\*\*i R\*\*\*\*e